

# **Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accREDITAMENTO e vigilanza dei servizi per la prima infanzia**

*(Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione L.R. 1/2000" e s-m.i.; Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna del 16 ottobre 2017, n. 1564 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016"; Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna del 17 maggio 2019 n. 704 "AccREDITAMENTO dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016"; Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna del 29 giugno 2021 n. 1035 "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia")*

## **TITOLO I – DEFINIZIONE E AMBITI DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 – Definizione e ambiti di applicazione**

## **TITOLO II – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 2 – Autorizzazione al funzionamento – definizione, procedura e soggetti interessati**

### **Articolo 3 – Servizi alla prima infanzia sperimentali**

### **Articolo 4 – Soggetti non interessati dall'autorizzazione al funzionamento: Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione**

### **Articolo 5 – Commissione tecnica distrettuale**

### **Articolo 6 – Funzionamento della Commissione**

### **Articolo 7 – Svolgimento delle funzioni autorizzatorie**

### **Articolo 8 – Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento**

### **Articolo 9 – Svolgimento dell'attività di vigilanza**

### **Articolo 10 – Sanzioni**

## **TITOLO III – ACCREDITAMENTO**

### **Articolo 11 – AccredITAMENTO – definizione, procedura e soggetti interessati**

### **Articolo 12 – Commissione tecnica distrettuale e relativo funzionamento**

### **Articolo 13 – Svolgimento delle funzioni di accredITAMENTO**

### **Articolo 14 – Coordinamento pedagogico territoriale (CPT)**

### **Articolo 15 – Obblighi conseguenti all'accREDITAMENTO**

### **Articolo 16 – Svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo**

### **Articolo 17 – Sanzioni per la perdita dei requisiti di accredITAMENTO**

### **Articolo 18 – Norme di prima attuazione e transitorie**

### **Articolo 19 – Abrogazione e rinvio**

# **Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accREDITAMENTO e vigilanza dei servizi per la prima infanzia**

## **TITOLO I – DEFINIZIONE E AMBITI DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 – Definizione e ambiti di applicazione**

**A.** Il presente Regolamento stabilisce gli ambiti di applicazione riguardo **all'autorizzazione al funzionamento** per i servizi educativi per la prima infanzia privati e all'istituto dell'**accREDITAMENTO** per sostenere la qualificazione dei servizi pubblici e privati alla prima infanzia.

**B.** I servizi educativi alla prima infanzia (o servizi educativi) destinati a bambini da 0 a 3 anni sono stabiliti dalla Legge Regionale 25 novembre 2016 n. 19 e sono i seguenti;

1. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);

2. Servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso luoghi di lavoro: a) spazio bambini; b) centro per bambini e famiglie; c) servizi domiciliari o piccoli gruppi educativi (organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili in ambienti domestici, purchè idonei alle specifiche esigenze della fascia da 0 a 2 anni); servizi sperimentali.

**C.** L'autorizzazione al funzionamento è un atto autorizzatorio concesso dal Comune/Unione dei Comuni nel cui territorio sono ubicati i servizi educativi per la prima infanzia privati. L'ambito di applicazione e le procedure per la concessione dell'autorizzazione sono definiti dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000" e dalla direttiva regionale n. 1564/2017 e sono disciplinate nello specifico dal TITOLO II del Regolamento in oggetto.

**D.** Il presente Regolamento definisce, inoltre, i percorsi per l'accREDITAMENTO del servizio, basati sulla valutazione della qualità, per promuovere e sostenere la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, come stabilito dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000" e dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2019 n. 704 "AccREDITAMENTO dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" e s.m.i.. La specifica disciplina territoriale del percorso di accREDITAMENTO è normata al TITOLO III del Regolamento in oggetto.

## **TITOLO II – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 2 - Autorizzazione al funzionamento – definizione, procedura e soggetti interessati**

**A.** Sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento i **servizi educativi per la prima infanzia privati** di cui all'art. 1 che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore a tre anni in un contesto educativo verificato dal punto di vista della sicurezza e della qualità a fronte di un compenso economico ed in particolare:

1. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera, nidi aziendali ed interaziendali);

2. Servizi integrativi al nido destinati a bambini in età 0-36 mesi (Spazio bambini, Centro per bambini e famiglie, Servizi domiciliari, Piccoli gruppi educativi; Servizi sperimentali);

**B.** Come disposto dall'art. 15 della legge regionale 19/2016 e s.m.i., **il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per avvio, modifica o rinnovo per i servizi educativi privati** che accolgono bambini in età 0-36 mesi, siti nel territorio dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, è rilasciato **dall'Unione delle Terre d'Argine, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Distrettuale** di cui all'art. 5. I gestori devono presentare domanda di autorizzazione al funzionamento/modifica/rinnovo allo Suap dell'Unione Terre d'Argine, tramite compilazione della relativa modulistica presente all'interno della piattaforma regionale "Accesso Unitario", sulla base di quanto previsto dalla Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e s.m.i., dalla direttiva regionale n. 1564/2017 e dal presente Regolamento.

**C.** L'autorizzazione al funzionamento di un servizio di nido o altro servizio educativo, qualora l'istruttoria di cui al comma B e all'art. 5 dia esito favorevole, viene rilasciata dal Dirigente dello Suap o suo delegato di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le particolari esigenze istruttorie e di approfondimento da parte della Commissione Tecnica Distrettuale disciplinate all'art. 6.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, nello stesso termine viene rilasciato il provvedimento di diniego, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90.

**D.** L'autorizzazione al funzionamento **ha una durata di sette anni e può essere rinnovata**, previa richiesta del gestore, secondo le procedure sopra indicate.

**E.** Lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie e delle funzioni ispettive sono disciplinate più compiutamente ai successivi artt. 7 e 9.

### **Articolo 3 – Servizi alla prima infanzia sperimentali**

**A.** I **servizi sperimentali** di cui ai precedenti artt. 1 e 2, sono caratterizzati dalla necessità di far fronte a esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché a bisogni peculiari delle famiglie anche a seguito di emergenze, particolari situazioni sanitarie e/o pandemiche o calamità naturali.

**B.** I gestori che intendono avviare una sperimentazione devono presentare la domanda allo Suap dell'Unione Terre d'Argine, tramite compilazione della relativa modulistica presente all'interno della piattaforma regionale "Accesso Unitario". La pratica, unitamente all'allegata documentazione viene trasmessa dallo Suap competente al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali.

**C.** Recepito l'esito della valutazione regionale ed il parere della Commissione Tecnica Distrettuale di cui al successivo art. 5, il Dirigente dello Suap dell'Unione Terre d'Argine procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalle norme regionali e dal presente Regolamento.

### **Articolo 4 – Soggetti non interessati dall'autorizzazione al funzionamento: Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione**

**A.** I **servizi ricreativi** rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R.19/2016, non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.

I gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare allo Suap dell'Unione Terre d'Argine *segnalazione certificata* di inizio dell'attività, tramite compilazione della relativa modulistica presente all'interno della piattaforma regionale "Accesso Unitario".

Tali requisiti potranno essere verificati e controllati in sede ispettiva dagli uffici competenti dell'Unione Terre d'Argine (Settore Servizi Educativi e Scolastici e Settore Polizia Municipale)

**B. Le iniziative di conciliazione**, ovvero le iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 19/2016, non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione. Come previsto dalle norme regionali, per la loro natura privata e la scelta di tipo domestico sono rivolte ad un **numero massimo di tre bambini accolti** nella casa di uno di essi e la scelta è demandata alla famiglia, libera di avvalersi di persona di fiducia

Le iniziative di conciliazione si svolgono presso l'abitazione dei bambini in età da 3 a 36 mesi e possono essere collegate, su richiesta, al sistema dei servizi autorizzati anche tramite il coinvolgimento del coordinamento pedagogico.

## **Articolo 5 – Commissione tecnica distrettuale**

**A. La Commissione Tecnica Distrettuale** (anche abbreviata in CTD) dell'Unione delle Terre d'Argine, di cui all'art. 22 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e s.m.i., e come previsto dall'allegato B della Direttiva della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017 svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di **autorizzazione al funzionamento** dei servizi privati, istruisce le pratiche a supporto dell'organo deputato al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché dei rinnovi e integrazioni delle medesime;
- svolge attività di consulenza a favore dei soggetti pubblici e di altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
- svolge attività di vigilanza sui servizi educativi e ricreativi funzionanti.

Per le funzioni relative alle procedure di accreditamento dei servizi alla prima infanzia, si rimanda a quanto specificamente disposto all'art. 12.

**B. La Commissione Tecnica Distrettuale**, per quanto riguarda **l'autorizzazione al funzionamento**, è composta da:

- Presidente.
- Figura competente in materia amministrativa.
- Figura competente in materia di Lavori Pubblici, con specifica esperienza riguardo ai servizi educativi per l'infanzia.
- Figura competente in materia Educativo – pedagogica dell'Unione delle Terre d'Argine.
- Figura competente in materia Educativo – pedagogica, appartenente al settore privato.
- Figura competente in materia Igienico Sanitaria (tecnico designato dall'Azienda USL).

**C. La Commissione viene nominata dalla Giunta dell'Unione Terre d'Argine su designazione deliberata a maggioranza del Comitato di distretto** come previsto dall'art. 22 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e s.m.i. e dura in carica tre anni. Le nomine dei membri della Commissione sono basati sulla specifica competenza tecnica ed esperienza in materia delle figure designate e sono soggette al principio, anche progressivo, di rotazione.

**D. Il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale** è il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine.

**E. In caso di necessità**, il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione delle Terre d'Argine può invitare altri tecnici specializzati a fornire consulenza alla Commissione su tematiche specialistiche.

**F. Il Presidente della CTD**, sia in sede di attività istruttoria all'autorizzazione al funzionamento, sia in sede di vigilanza, può delegare singoli componenti con specifiche competenze tecniche a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame e a confrontarsi

col gestore onde verificare la esistenza/permanenza di specifici requisiti di ordine strutturale e/o organizzativo. Dell'esito del sopralluogo e/o confronto il delegato relazionerà in occasione della successiva seduta della Commissione, anche attraverso la redazione di uno specifico verbale.

**G.** Il Presidente della CTD può incaricare funzionari del Settore Servizi Educativi e Scolastici allo svolgimento di verifiche su aspetti oggetto di specifica competenza. In caso siano necessarie verifiche di particolare complessità, potrà essere delegato personale tecnico di altri Settori dell'Unione, dei 4 Comuni ad essa afferenti o esterno.

## **Articolo 6 – Funzionamento della Commissione**

**A.** La Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione delle Terre d'Argine viene convocata dal Presidente di norma entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di una struttura privata; può essere convocata in sede di attività di vigilanza in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità.

**B.** È facoltà del Presidente - in ogni momento dell'istruttoria finalizzata al rilascio o modifica di autorizzazione al funzionamento - ottenere dal richiedente le integrazioni indispensabili all'esame della domanda e delucidazioni necessarie per il pieno apprezzamento della stessa, di propria iniziativa o su sollecitazione di un componente la Commissione. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, il termine per la risposta da parte della Commissione viene sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti.

**C.** Se i documenti, integrazioni o chiarimenti sono finalizzati al controllo della struttura, questi devono essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta o nei tempi più brevi resi necessari da motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura.

**D.** La Commissione funziona di regola con la presenza della totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o inviare un proprio sostituto, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione - con una presenza minima di 2 componenti - e la trasmette agli assenti; gli assenti possono far pervenire il loro parere al Presidente della Commissione entro i successivi 10 giorni dal ricevimento del verbale della riunione.

## **Articolo 7 – Svolgimento delle funzioni autorizzatorie**

**A.** La domanda di autorizzazione al funzionamento, e relativo rinnovo, è presentata dal gestore o dal rappresentate legale, con le modalità specificate dall'articolo 2 lett. B del presente regolamento, della Direttiva regionale n. 1564/2017 ed eventuali s.m.i. Il Presidente convoca la Commissione Tecnica Distrettuale che valuta la completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione ed eventualmente ne richiede integrazioni. Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.

**B.** L'istruttoria della Commissione si conclude sempre con un **parere formale positivo o negativo**. Il parere positivo può essere condizionato alla presentazione di documentazione integrativa.

**C.** Il Dirigente dello Suap o suo delegato dell'Unione Terre d'Argine procede, infine, all'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione richiesta; questi potrà discostarsi dalla proposta della Commissione solo con **atto scritto adeguatamente motivato**.

**D.** Il richiedente che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento potrà **ripresentare istanza**, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi che strutturali. Ad analogo percorso può adire il gestore che a seguito di irregolarità accertate abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione al funzionamento ed abbia poi provveduto al ripristino delle condizioni previste dalle normative regionali e locali.

**E.** L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di **sette anni e può essere rinnovata**, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente almeno 90 giorni prima della scadenza.

## **Articolo 8 – Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento**

**A.** L'autorizzazione al funzionamento comporta per i **soggetti gestori privati autorizzati**:

1. l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte della Commissione tecnica distrettuale;
2. l'obbligo di presentare allo Suap dell'Unione Terre d'Argine domanda di modifica, con le modalità specificate dall'articolo 2 lett. B del presente regolamento;
3. l'obbligo di esposizione al pubblico l'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
4. l'obbligo di conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
  - registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
  - progetto pedagogico, redatto in linea con l'indice regionale;
  - piano finalizzato alla prevenzione valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato;
  - titoli di studio del personale educativo rispondenti ai criteri definiti dalla L.R 19/2016 e successive delibere regionali;
  - contratti di lavoro del personale educativo nonché del personale addetto ai servizi generali;
  - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
  - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
  - documenti di valutazione dei rischi;
  - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
  - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.

**B.** L'autorizzazione al funzionamento comporta per **l'Unione Terre d'Argine, ente capofila di distretto**:

- l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi autorizzati, ai sensi di quanto disposto all'art. 19 comma 2 della legge regionale;
- l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo pubblico sui servizi educativi per la prima infanzia, previsto dalle norme vigenti.

## **Articolo 9 – Svolgimento dell'attività di vigilanza**

**A.** L'attività di vigilanza sui **servizi educativi e ricreativi** è riservata alla Commissione Tecnica Distrettuale, al Presidente della Commissione o suo delegato, e alla Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine nel rispetto della legge n. 689 del 24/11/1981. Sono

comunque fatte salve le competenze di vigilanza e controllo anche di altri organi previsti dalla legislazione vigente.

**B.** Quando da ispezioni, verifiche o segnalazioni emergano inadempienze, ovvero il mancato rispetto di requisiti strutturali e/o organizzativi da parte di nidi o altri servizi educativi e ricreativi funzionanti, possono essere mosse formali richieste di chiarimenti al gestore anche direttamente dal Pedagogista dell'Unione o da altri tecnici designati dal Presidente la Commissione Tecnica. Le ispezioni e le altre azioni di controllo attuate dalla Commissione Tecnica Distrettuale sulle strutture funzionanti possono essere avviate anche su richiesta della Regione Emilia Romagna. Il soggetto gestore può rispondere per iscritto o chiedere di essere sentito dal Presidente della Commissione, ovvero dal Pedagogista o tecnico che ha richiesto i chiarimenti. Di tali chiarimenti viene sempre tenuta traccia formale.

**C.** Nel caso le giustificazioni pervenute non siano ritenute esimenti dall'addebito, l'organo accertatore, eventualmente promuovendo il parere della Commissione Tecnica Distrettuale, irroga la sanzione adeguata come definito dal successivo art. 10.

**D.** Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Dirigente di Settore ordina al soggetto gestore l'adozione di misure che risolvano immediatamente la situazione di pregiudizio o, in mancanza, dispone la cessazione dell'attività per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti prescritti.

**E.** La funzione di vigilanza sui **servizi ricreativi** rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente, di cui all'art. 9 comma 1 e comma 4 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e all'art. 4 del presente Regolamento, riguarda la verifica dell'idoneità e corretta utilizzazione del servizio ed in particolare al possesso dei requisiti in materia di sicurezza, di igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere dei bambini e degli operatori.

## Articolo 10 - Sanzioni

**A.** L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente Regolamento è stabilita sulla base delle vigenti normative in materia. L'Unione Terre d'Argine, anche su richiesta della Regione, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo edittale, secondo il dettato legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

**B.** Come disciplinato dall'art. 20 della legge regionale n. 19/2016 e s.m.i., i gestori dei servizi educativi e ricreativi che violano le vigenti norme regionali e regolamentari sono soggetti a sanzione amministrativa, il cui valore tra un importo minimo e massimo viene definito in relazione all'entità e gravità della violazione:

1. Chiunque **eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività**, è soggetto ad una sanzione amministrativa minima di euro **5.000,00** e una sanzione massima di euro **10.000,00**, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini. La sanzione è ridotta da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00 in caso il gestore del servizio educativo abbia comunque presentato richiesta di autorizzazione e non abbia atteso il rilascio della medesima.

Il Dirigente del Servizio competente, su segnalazione del servizio che ha effettuato le verifiche periodiche, assegna al soggetto gestore del servizio un termine non superiore a 90 giorni entro il quale presentare regolare domanda di autorizzazione corredata di tutta la

necessaria documentazione. Decorso inutilmente detto termine il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Scolastici dispone tempestivamente la chiusura del servizio.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per **la prima infanzia soggetto ad autorizzazione al funzionamento ovvero gestisca un servizio ricreativo per la prima infanzia soggetto a SCIA, in assenza (per perdita o mancanza) dei requisiti** richiesti dalla normativa regionale e/o comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) da Euro **2.000,00** a Euro **3.000,00** per l'inadeguatezza dei titoli di studio del personale educatore, per l'insufficiente dotazione dello spazio esterno, per l'assenza di uno spazio destinato ai genitori, per il possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, per modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento, per l'utilizzo – anche parziale - dei locali compresi nella autorizzazione in essere per erogare servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa, per ogni altra difformità lieve alle norme vigenti ed a quanto previsto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti.

b) da Euro **2.500,00** a Euro **4.500,00** per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, superamento del numero dei bambini ospiti della struttura rispetto agli autorizzati fino ad un massimo del 20%, mancato soddisfacimento dei parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc..), assenza di locali o spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria, derrate alimentari, igiene insufficiente dei locali destinati ad attività e servizi generali, arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie, altre carenze di media rilevanza non tali da mettere a rischio la salute e sicurezza degli utenti;

c) da Euro **3.500,00** a Euro **7.500,00** per altre carenze nei servizi igienici destinati ai bambini o agli adulti, superamento di oltre il 20% rispetto a quanto autorizzato nel numero dei bambini ospiti della struttura, rilevanti carenze riscontrate nella cucina.

3. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le singole infrazioni di cui al punto 2., il Dirigente del Settore competente, su segnalazione degli organi ispettivi, assegna **un termine per il soddisfacimento del requisito mancante** ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti il titolo di studio del personale educatore (che deve essere soddisfatto nel termine di 3 mesi) e le mancanze relative alla igienicità della refezione dei bambini o adulti (che devono essere ripristinate immediatamente). In caso di inottemperanza o di inerzia da parte del gestore viene disposta la sospensione dell'attività condotta in difetto;

b) 60 giorni per i requisiti attinenti le condizioni di ordine strutturale afferenti la ricettività della struttura, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni, altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi.

In caso di inottemperanza o di inerzia da parte del gestore viene disposta la sospensione dell'attività condotta in difetto;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi. In caso di inottemperanza o di inerzia da parte del gestore viene disposta la chiusura dell'attività condotta in difetto. Il persistere della violazione oltre tali termini comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

**C.** Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione Terre d'Argine è assistito e supportato nella gestione del procedimento sanzionatorio dal Servizio di Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine.

Competente ad adottare le ordinanze di archiviazione ed ingiunzione è il Comandante della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine.



### TITOLO III - ACCREDITAMENTO

#### Articolo 11 – Accredimento – definizione, procedura e soggetti interessati

**A.** La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, ha istituito con L.R. 19/2016, l'**accreditamento del servizio**, basato sul percorso territoriale di valutazione della qualità di cui al successivo art. 14. Gli standard per l'accreditamento dei nidi d'infanzia sono stabiliti dalla direttiva approvata con **deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019, n. 704** "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L. R. n. 19/2016".

La delibera regionale, la cui applicazione è stata prorogata con Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna del 29 giugno 2021 n. 1035 stabilisce che, in una prima fase, il percorso di accreditamento si applichi solo nei confronti dei nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi scolastici, sezioni primavera, nidi aziendali) di cui all'art. 1 del presente Regolamento, mentre i servizi educativi integrativi saranno oggetto di successiva apposita direttiva regionale.

**B.** I requisiti per l'accreditamento dei nidi d'infanzia, previsti dalla direttiva regionale e recepiti e dettagliati nel presente regolamento agli artt. 13, 14 e 15 sono:

- predisporre un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale e contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016;
- effettuare una adeguata formazione del personale;
- adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;
- attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie.

**C.** Per i servizi privati l'accreditamento **costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici** ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19.

**D.** La richiesta di accreditamento deve essere presentata, da parte **del gestore o del rappresentante legale del servizio educativo alla prima infanzia**, al Settore Servizi Educativi dell'Unione Terre d'Argine secondo lo schema allegato alla direttiva regionale in materia (allegato 4 della Direttiva Regionale n. 704/2019).

Il **provvedimento di accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia** che accolgono bambini in età 0-36 mesi, siti nel territorio dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera è rilasciato **dall'Unione delle Terre d'Argine previa istruttoria da parte della Commissione Tecnica Distrettuale** di cui all'art. 12, che è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio.

Nella valutazione della qualità di cui al successivo art. 14, viene coinvolto anche il **Coordinamento Pedagogico distrettuale**, come disciplinato all'art. 14 del Regolamento in oggetto.

**E.** L'accreditamento è rilasciato dal Dirigente dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine, di norma entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla Commissione Tecnico-Distrettuale. Entro lo stesso lasso di tempo, qualora l'istruttoria dia esito negativo, viene comunicato il diniego all'accreditamento. Il procedimento deve comunque di norma concludersi entro 180 giorni dalla richiesta del gestore privato.

**F.** L'accreditamento di ciascun servizio ha durata coincidente con quella dell'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente TITOLO II. è fatta salva la facoltà del richiedente di presentare all'atto della richiesta di accreditamento, **nuova domanda di autorizzazione al funzionamento**.

**G.** Lo svolgimento delle funzioni di accreditamento e delle funzioni ispettive sono disciplinate più compiutamente ai successivi art. 13 e 15.

## **Articolo 12 – Commissione tecnica distrettuale e relativo funzionamento**

**A.** La legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (in particolare art. 22) e la direttiva sull'accreditamento n. 704/2019 al punto 3, prevedono che **per l'accreditamento** la Commissione di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, sia composta solo dal Presidente e dalla componente pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato, ma anche eventualmente da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero di richieste di parere, sempre rispettando la composizione ordinaria.

**B.** La Commissione Tecnica Distrettuale al termine dell'istruttoria esprime **parere obbligatorio** in relazione alle richieste di accreditamento secondo quanto previsto dalla relativa direttiva e lo trasmette all'Unione Terre d'Argine.

**C.** Qualora un servizio educativo alla prima infanzia richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accreditamento, la Commissione Tecnica Distrettuale, nella composizione di cui all'art. 5 del presente regolamento:

- provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- invia il parere all'Unione per consentire l'adozione dell'atto autorizzatorio e resta in attesa della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
- provvede infine ad inviare il parere sull'accreditamento, elaborato dai componenti nella composizione ristretta.

**D.** La Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione delle Terre d'Argine viene convocata dal Presidente di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento da parte di una struttura privata; può essere convocata in sede di attività di vigilanza in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità.

## **Articolo 13 – Svolgimento delle funzioni di accreditamento**

**A.** Come disciplinato all'art. 11, la richiesta di accreditamento deve essere presentata, da parte del **gestore o del rappresentante legale del servizio educativo alla prima infanzia**, all'Unione Terre d'Argine secondo lo schema allegato alla direttiva regionale in materia (allegato 4 della Direttiva Regionale n. 704/2019).

**B.** Alla domanda redatta secondo lo schema deliberato dall'Assemblea regionale e richiamata dal presente Regolamento, **devono essere allegati i seguenti documenti**:

1. la dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti per accreditamento;
2. il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
3. la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie.

**C.** Il **Progetto Pedagogico** di cui al comma B. è il documento in cui si definisce l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio o di un insieme di servizi, declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo ed esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico. Rappresenta un documento di impegni con il territorio e un piano generale di azione, contestualizzato e realizzabile, in cui sono precisate le finalità, i criteri e le modalità di organizzazione educativa del servizio. Rappresenta inoltre le intenzioni

educative e le linee metodologiche che verranno poi tradotte nel progetto educativo, contenente le ipotesi di lavoro concrete che verranno realizzate in un definito periodo di riferimento.

Il progetto pedagogico è redatto secondo *“le linee guida per la stesura del progetto pedagogico e per la realizzazione del percorso territoriale di valutazione della qualità”* riportato nell'allegato 2 di cui al punto 5 della Direttiva.

**D.** L'accreditamento è rilasciato **dall'Unione delle Terre d'Argine** previa istruttoria da parte della Commissione Tecnica Distrettuale chiamata ad esprimere un parere obbligatorio, di norma entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla Commissione Tecnica Distrettuale.

**E. La Commissione Tecnica Distrettuale:**

- verifica la completezza formale delle dichiarazioni previste, la presenza degli allegati e richiede eventuali integrazioni formali. In tal caso il termine fissato dal Comune è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'accreditamento;
- verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
- verifica il progetto pedagogico e precisamente: a) la completezza nella sua articolazione come da indice regionale; b) la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;

**F.** L'**Unione delle Terre d'Argine** concede l'accreditamento del servizio e invia comunicazione:

- al soggetto interessato;
- alla Commissione Tecnica Distrettuale che implementa l'elenco distrettuale degli accreditati da inviare annualmente alla Regione;
- al Coordinamento Pedagogico Territoriale allegando il parere della Commissione Tecnica Distrettuale.

**G.** A seguito della concessione dell'accreditamento, **il legale rappresentante del nido d'infanzia accreditato** si impegna a rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella direttiva di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 704/2019 e al successivo art. 15, ed in particolare ad avviare, entro un anno dalla concessione dell'accreditamento, il processo di autovalutazione del servizio dandone comunicazione alla Commissione Tecnico-Distrettuale e al **Coordinamento Pedagogico Territoriale** di cui al successivo art. 14.

## **Articolo 14 – Percorso territoriale di valutazione della qualità e Coordinamento pedagogico territoriale (CPT)**

**A.** Obiettivo del sistema di accreditamento, come definito anche agli art. 11 e 13, è il **miglioramento della qualità dei servizi educativi per l'infanzia** della Regione Emilia Romagna. Tale qualità deve essere valutata per essere adeguatamente sostenuta e migliorata. Il processo di valutazione e miglioramento è descritto nell'Allegato n. 2 della Direttiva Regionale sull'accreditamento n. 704/2019 che ne definisce le caratteristiche e i contenuti oltre ad indicare i criteri da declinare nello strumento di autovalutazione.

**B.** Il percorso di autovalutazione viene effettuato da ogni singolo servizio accreditato che utilizzerà lo strumento di autovalutazione prodotto dal Coordinamento Pedagogico Territoriale (o, per lo specifico territorio dell'Unione, Distrettuale) di cui al comma C. Il **report di autovalutazione della qualità**, redatto dal singolo servizio accreditato sulla base dell'indice regionale contenuto nelle Linee guida regionali, comprensivo delle linee di miglioramento individuale è inviato dal Servizio stesso entro un anno dalla data dell'avvio del percorso di autovalutazione all'Unione Terre d'Argine, alla Commissione Tecnica

Distrettuale per la verifica dell'avvenuta realizzazione dell'autovalutazione, nonché al Coordinamento Pedagogico Territoriale (anche abbreviato in CPT).

**C.** Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) corrisponde per il territorio dell'Unione Terre d'Argine con il Coordinamento Pedagogico Distrettuale ed è formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia, ha compiti di formazione, confronto, scambio, supporto all'innovazione, alla sperimentazione e alla qualificazione dei servizi, **nonché supporto al percorso di valutazione della qualità** (L. R. 19/2016 art 33, comma 2).

Ciascun CPT, sulla base delle indicazioni contenute nelle citate linee guida regionali:

- adatta alla situazione locale lo schema di strumento di valutazione elaborato a livello regionale, precisando i criteri di valutazione e i descrittori e lo invia alle Commissioni Tecniche distrettuali;
- supporta a livello formativo l'attività del servizio impegnato nell'autovalutazione;
- elabora per l'intero territorio lo strumento di autovalutazione territoriale, adattando lo schema regionale alla situazione locale, con particolare attenzione ai criteri di valutazione e all'individuazione di descrittori significativi;
- definisce le fasi operative, le attività e i tempi del percorso territoriale di valutazione al quale dovranno partecipare e attenersi tutti i servizi pubblici e accreditati; predispone le opportunità formative, individua le concrete modalità di supporto dei coordinatori e dei servizi impegnati nell'autovalutazione e i tempi di riferimento in coerenza con quelli individuati dalle Linee guida regionali.
- utilizza le risultanze del percorso territoriale di valutazione (report dei servizi) al fine di predisporre piani di formazione del personale maggiormente aderenti ai bisogni emergenti.

## **Articolo 15 – Obblighi conseguenti all'accREDITAMENTO**

**A.** L'accREDITAMENTO comporta per i **soggetti gestori privati autorizzati**:

1. L'obbligo di possedere i requisiti previsti dalla direttiva sull'accREDITAMENTO di attuare i seguenti adempimenti:

- il provvedimento dell'accREDITAMENTO in forma accessibile ed evidente al pubblico;
- realizzare il percorso ricorsivo dell'autovalutazione della qualità di cui al precedente art. 14, così come previsto nelle linee guida, utilizzando lo strumento di valutazione condiviso a livello provinciale in sede di CPT
- elaborare un report di autovalutazione della qualità redatto secondo l'indice regionale, a cura del Coordinatore Pedagogico, da inviare al CPT, alla CTD, e al Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione Terre d'Argine;
- predisporre uno specifico progetto educativo annuale del servizio con riferimento e in linea con quanto delineato nel progetto pedagogico.

2. L'obbligo di predisporre nella seconda e terza fase del processo triennale di autovalutazione una relazione sintetica annuale con i seguenti contenuti:

- una sintesi del progetto educativo annuale;
- la formazione del personale collegata ai bisogni emersi;
- le azioni di miglioramento messe in campo;
- il funzionamento del gruppo di lavoro (frequenza incontri, attività/obiettivi di coordinamento, ecc.);
- la promozione delle relazioni con le famiglie.

3. L'obbligo di conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:

- report di autovalutazione redatto dal Coordinatore Pedagogico;
- progetto educativo annuale;
- relazione sintetica annuale;
- attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione da parte del personale;

- certificati di presenza del coordinatore pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- documenti attestanti le ore effettuate dal coordinatore pedagogico per il servizio educativo.

4. L'obbligo di segnalare, nel periodo di validità dell'accreditamento, all'Unione Terre d'Argine tutte le variazioni intervenute rispetto alle l'attività educativa e riguardanti i requisiti essenziali dichiarati in sede di accreditamento.

**B. L'Unione Terre d'Argine** risponde per contro all'obbligo di:

1. Garantire tutti i requisiti sopra-evidenziati e disciplinati dalla citata Direttiva Regionale sull'accreditamento n. 704/2019 anche per i servizi alla prima infanzia pubblici.

2. Inserire gli estremi dell'accreditamento per tutti i gestori pubblici e privati di servizi educativi alla prima infanzia nell'anagrafica regionale SPI-ER.

3. Diffondere presso tutti i servizi educativi alla prima infanzia del territorio distrettuale iniziative e attività coerenti con il percorso di accreditamento e il miglioramento della qualità dei servizi, quali ad esempio:

- iniziative di formazione e di aggiornamento comune;
- progetti di rete di qualificazione e di miglioramento dei servizi alla prima infanzia;
- rilevazioni scientifiche di *customer satisfaction* e di valutazione della qualità dei servizi educativi;
- percorsi, processi e progetti territoriali integrati di innovazione e di sperimentazione degli stessi servizi, anche per dare risposte ai bisogni delle famiglie e della comunità, nel rispetto del ben-essere e del ben-crescere dei bambini/e.

## **Articolo 16 – Svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo**

**A.** Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo normate anche dall'art. 20, comma 3, della citata Legge Regionale n. 19/2016, l'Unione Terre d'Argine si avvale della Commissione Tecnica Distrettuale nella sua composizione ristretta, come disciplinata dal precedente art. 12 del regolamento in oggetto.

**B.** La Commissione Tecnica Distrettuale, entro un anno dalla concessione dell'accreditamento, procede attraverso **verifiche amministrativo/pedagogiche e audit** tesi ad esempio ad accertare:

- l'avvenuta partecipazione dei coordinatori pedagogici dei servizi pubblici e privati accreditati alle attività del CPT;
- l'avvenuta redazione dei report di autovalutazione del servizio educativo entro un anno dall'avvio del processo di autovalutazione della qualità.

**C.** L'attività di **vigilanza e controllo relativi alla permanenza dei requisiti alla base dell'accreditamento** dei servizi educativi per la prima infanzia, viene effettuata dalla Commissione tecnica distrettuale attraverso:

1. richieste ai gestori privati, con cadenza annuale, di attestazioni sulla permanenza dei parametri gestionali/amministrativi/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale;

2. controlli a campione anche mediante sopralluoghi, per almeno il 10% all'anno dei servizi educativi accreditati e comunque assicurando almeno un AUDIT e/o una ispezione nel periodo di validità dell'accreditamento finalizzati a verificare:

- il rispetto di quanto delineato nel progetto pedagogico e la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
- l'avvenuta partecipazione al percorso di valutazione in maniera ricorsiva;
- la realizzazione degli impegni dichiarati e della partecipazione al percorso di qualità: 1° anno autovalutazione; 2° e 3° anno azioni di miglioramento.

**D.** Quando da sopralluoghi e verifiche emergono **inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori** per l'accreditamento, il Presidente della Commissione tecnica distrettuale contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la Commissione Tecnica Distrettuale valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

**E.** Nel caso che le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la Commissione Tecnica Distrettuale trasmette gli atti al Dirigente del Settore Servizi Educativi e Scolastici competente per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 17.

## **Articolo 17 – Sanzioni per la perdita dei requisiti di accreditamento**

**A.** Ai gestori che hanno perso uno o più requisiti viene assegnato dal Dirigente del Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione Terre d'Argine competente un **termine massimo di 60 giorni** entro il quale provvedere al ripristino di uno o più requisiti mancanti.

**B.** Trascorso inutilmente il termine fissato, il Comune concedente procede alla sospensione del provvedimento di accreditamento per un periodo limitato **non superiore a due mesi**. Decorso inutilmente tale ulteriore termine di sospensione ed accertato il mancato ripristino di uno o più requisiti mancanti, il Dirigente dispone la revoca dell'accreditamento;

**C.** La **revoca dell'accreditamento** comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché la risoluzione dei contratti d'appalto o delle convenzioni/accordi stipulati, secondo le modalità in essi contenute.

Del provvedimento di revoca viene data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accreditati.

**D.** Nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accreditamento.

## **Articolo 18 – Norme di prima attuazione e transitorie**

**A.** I servizi già titolari di autorizzazione al funzionamento che non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 comma F e articolo 12 comma C del Regolamento in oggetto, presentano la domanda di accreditamento indicando il numero dell'atto di autorizzazione stessa.

**B.** Il termine di 60 giorni per la concessione dell'accreditamento del presente Regolamento in sede di prima applicazione può essere prorogato di ulteriori 60 giorni;

**C.** Per i servizi integrativi, in attesa di una specifica direttiva, è fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, previa convenzione/accordo con l'Unione Terre d'Argine, anche rispetto ad atti amministrativi già approvati e vigenti, quali ad esempio le Convenzioni per il progetto "Al nido con la Regione"; gli atti applicativi e conseguenti all'Accordo per l'inclusione degli alunni con disabilità nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado; la Convenzione tra l'Unione Terre d'Argine e le scuole private paritarie (ad esempio per quanto attiene le sezioni primavera); il Patto per la scuola dell'Unione Terre d'Argine.

## **Articolo 19 – Abrogazione e rinvio**

- A.** Il presente Regolamento sostituisce integralmente la precedente regolamentazione comunale e dell'Unione Terre d'Argine in materia.
- B.** Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia.